



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**di**

**MIKO S.R.L.**

**PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Miko s.r.l. nella seduta del 18 settembre 2018

**Aggiornamento del Modello organizzativo**

VERSIONE	ADOZIONE C.D.A.	DESCRIZIONE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
n. 1	d.d.	
n. 2	d.d.	
n. 3	<i>18 settembre 2018</i>	Rev. Nuove fattispecie.
n. 4		
n. 5		
n. 6		

## INDICE

- 1. LA SOCIETA'**
  - 1.1 Modello di Governance
  - 1.2 Assetto organizzativo
  - 1.3 Le ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione
  
- 2. IL D. LGS. 231/01**
  - 2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni
  - 2.2 Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi
  - 2.3 I reati commessi all'estero
  - 2.4 Le vicende modificative dell'Ente
  - 2.5 Sanzioni a carico dell'Ente
  - 2.6 Procedimento di accertamento dell'illecito
  
- 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
  - 3.1 Obiettivi e contenuti del Modello
  
- 4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ADOTTATO DALL'AZIENDA**
  - 4.1 Adozione del Modello
  - 4.2 Modello e Codice Etico
  - 4.3. Linee di Condotta
    - 4.3.1 Area del Fare
    - 4.3.2 Area del non Fare
    - 4.3.3 Area anticorruzione
  - 4.4. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della legge 179 del 30.11.2017 "Whistleblowing".
  
- 5. ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL  
MODELLO**
  - 5.1 Individuazione e analisi delle attività sensibili
  - 5.2 Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella fase di valutazione dei rischi
  - 5.3 Destinatari del Modello

## **6. I REATI “231” RILEVANTI PER LA SOCIETA’**

- 6.1 La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati
- 6.1.A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 6.1.B Reati societari
- 6.1.C Delitti informatici e trattamento illecito di dati(art.24-bis/2008)
- 6.1.D Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
- 6.1.E Reati ambientali
- 6.1.F Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato
- 6.1.G Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinques* , co. 1, lett. a)

## **7. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO**

- 7.1 Modifiche ed integrazioni del Modello

## **8. ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 8.1 Generalità e composizione dell’O.d.V.
- 8.2 Requisiti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità e responsabilità
- 8.3 Nomina, durata e compenso
- 8.4 Sostituzione, decadenza e revoca
- 8.5 Risorse a disposizione dell’Organismo di Vigilanza
- 8.6 Collaboratori
- 8.7 Funzione e competenze dell’Organismo di Vigilanza
- 8.8 Poteri dell’Organismo di Vigilanza
- 8.9 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale
- 8.10 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza
- 8.11 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Sindaco Unico
- 8.12 Gestione della documentazione
- 8.13 Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
- 8.14 I Nuovi Compiti dell’Organismo di vigilanza:
- 8.15 I canali per le segnalazioni

## **9. SISTEMA DISCIPLINARE**

- 9.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- 9.2 Violazione da parte dei dipendenti
- 9.3 Violazione da parte degli organi sociali
- 9.4 Violazione da parte dei collaboratori esterni

## **10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

## **11. PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

## DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, comprese le parti speciali:

- ◆ **“Apicali”**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione nell’Ente o di una sua Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ex art. 5 comma 1 lett. A) del Decreto;
- ◆ **“Aree a rischio”**: le aree della Società nei cui ambito risulta concretamente possibile il rischio di commissione di reati;
- ◆ **“Azienda”** o **“Società”**: Miko s.r.l.;
- ◆ **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente della Società;
- ◆ **Codice etico**: adottato da Miko s.r.l., è un documento con cui l’azienda enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- ◆ **“Collaboratori esterni”**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, quali consulenti, partner, fornitori;
- ◆ **“Decreto”**: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ **“Destinatari”**: gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni;
- ◆ **“D.P.S.”**: documento programmatico sulla Sicurezza e sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003);
- ◆ **“D.V.R.I.”** : documento di “valutazione dei rischi generali ed interferenti” (artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008);
- ◆ **“Linee Guida di Confindustria”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni;
- ◆ **“Modello Organizzativo”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che è il documento predisposto e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto;
- ◆ **“Organi sociali”**: Assemblea dei soci, C.d.A., Sindaco Unico, Presidente;
- ◆ **“Organigramma funzionale”**: documento nel quale è schematizzata l’intera struttura organizzativa aziendale;
- ◆ **“Organismo di Vigilanza”** (“O.d.V.”): Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all’articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01 ;
- ◆ **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- ◆ **“Processi a Rischio”**: attività di Miko s.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ◆ **“Reati”**: i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- ◆ **“Segnalazione”**: qualunque notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni,

comportamenti e fatti censurabili rispetto a quanto contenuto nel Codice etico e nel MOG.

- ◆ **“Stakeholder”**: persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società qualsiasi titolo;

## **Modello di Organizzazione ex D.Lgs 231/2001**

### **1. LA SOCIETA'**

**Miko s.r.l.** è stata costituita il 15 luglio 1980 ed ha per oggetto in via principale la produzione del supporto di base, la coagulazione, tintura e finissaggio dei tessuti e tessuti non tessuti in microfibra e similari, nonché la commercializzazione di tali prodotti. Ai fini del raggiungimento del predetto oggetto sociale, Miko s.r.l. può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili allo scopo, compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto di aziende di terzi. La società può, altresì acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c., prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi, purché tali attività non assumano il carattere della prevalenza e non siano svolte nei confronti del pubblico.

Le suddette attività possono essere svolte in Italia o all'estero, in proprio e/o con il concorso di terzi.

La sede della Società è situata in Gorizia, Via Giuseppe Ressel 3.

**Miko s.r.l.** si configura giuridicamente come una società di capitali nella forma della società a responsabilità limitata. Soci di Miko s.r.l. sono, attualmente, MIKO INDUSTRIAL HOLDINGS S.r.l. (quota di nominali per Euro 1.354.560,00, pari al 66,4%), AROFIN S.r.l. (quota di nominali per Euro 399.840,00, pari al 19,6%) e ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION (quota di nominali per Euro 285.600,00, pari al 14%). Il capitale sociale della società è di Euro 2.040.000,00, interamente versato.

#### **1.1 Modello di Governance**

La Corporate Governance di MIKO è basata sul modello tradizionale ed è così articolata:

- ◆ **Assemblea degli azionisti:** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- ◆ **Consiglio di Amministrazione:** rivestito di tutti i poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all'Assemblea dei soci.
- ◆ **Sindaco Unico:** al Sindaco Unico spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo di rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo stesso Organo è affidata la revisione legale dei conti.
- ◆ **Società di revisione:** iscritta all'Albo speciale, è incaricata dall'Assemblea degli azionisti dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

## 1.2 Assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Società è articolata tra funzioni operative e funzioni di gestione e controllo, con una precisa separazione di compiti, ruoli e responsabilità.

In data 21.04.2015, a seguito della cessione di quote da parte della precedente compagine sociale, è venuto a crearsi un nuovo assetto organizzativo, che prevede, oltre alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Dott. anche di quella dei sotto indicati tre Amministratori Delegati, ai quali fanno capo le seguenti deleghe di funzione:

**Sig. Leopoldo TERRANEO**

A) A firma singola

### Personale

1. Effettuare qualunque attività amministrativa relativa al personale, incluso raccogliere i relativi dati e documenti, pianificare le ferie annuali, i permessi, i corsi di formazione e le assunzioni;
2. Negoziare, concludere e sottoscrivere, concordando nei termini e condizioni, contratti di lavoro con i dipendenti di ogni grado e categoria, il cui stipendio annuale lordo non ecceda Euro 50.000,00, ma con l'eccezione dei dirigenti a prescindere dal loro stipendio;
3. Modificare ed emendare, nel rispetto delle norme di legge, qualifiche, posizioni, livelli, e mansioni di qualunque dipendente, con l'eccezione dei dirigenti;
4. Assumere e dare esecuzione, con riferimento ai dipendenti e con esclusione dei dirigenti, misure disciplinari e procedere a licenziamenti individuali e collettivi;
5. Definire transattivamente vertenze sindacali, a condizione che la Società non si faccia carico di costi o obblighi per un importo complessivo superiore a Euro 25.000,00;
6. Rappresentare la Società in qualunque trattativa o giudizio con i sindacati, incluse – senza intento limitativo – quelle aventi ad oggetto obblighi previdenziali, licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/91, trasferimenti o cessioni di azienda ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/90, a condizione che non siano assunti obblighi di pagamento o impegni in ordine ai livelli di impiego presenti o futuri;
7. Rappresentare la Società in ogni sede amministrativa competente ai fini della sottoscrizione di accordi relativi alla concessione di ammortizzatori sociali (*Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria etc.*) e/o loro proroga e/o rinnovo;
8. Rilasciare estratti dei libri contabili ed altre attestazioni riguardanti il personale ad enti assicurativi, infortunistici e previdenziali;

### Ambiente

9. Rappresentare ad ogni effetto la Società avanti a qualunque autorità pubblica, statale, regionale o locale, ente privato, Direzione Provinciale del Lavoro ed altri enti, compresi quelli preposti all'attuazione e applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo contemplati dal D.lgs. 152/2006;
10. Adire le autorità competenti per il rilascio di qualunque autorizzazione o permesso, nonché adottare qualsiasi misura, precauzione, atto o disposizione, sostenendo qualunque spesa fino ad un importo non eccedente Euro 50.000,00 necessaria affinché le attività della Società siano poste in essere in conformità alla normativa ambientale vigente o che entrerà in vigore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2733/2014 ottenuta dalla Società il 29 dicembre 2014;



11. Controllare e verificare, anche per mezzo di specifiche analisi, che gli scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali siano conformi ai limiti di tolleranza previsti dalla legge e che l'impianto di trattamento stia funzionando in modo efficiente, e supervisionare la gestione generale dei rifiuti;
12. Garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
13. Esercitare un generale potere di controllo e divieto su tutti i soggetti operanti all'interno dei locali della Società o, comunque ivi presenti, la cui attività o i cui compiti possano incidere negativamente sulla corretta applicazione delle norme ambientali, e, in caso di mancato rispetto di tali norme, assumere provvedimenti disciplinari ed irrogare sanzioni nei confronti dei medesimi soggetti;
14. Autorizzare il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative e altre spese dovute alle Pubbliche Autorità in ragione di eventuali violazioni delle norme in materia ambientale;

#### **Salute e sicurezza**

15. In qualità di "Datore di Lavoro" quale definito ai sensi dell'art. 2 lettera b) del D.lgs. 81/2008, pianificare, organizzare, informare, gestire e controllare le attività volte ad applicare ed attuare le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
16. Trasferire e delegare specifiche funzioni e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 16, comma 1 e 2, e dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008, rimanendo comunque a carico dell'amministratore qui delegato l'obbligo di vigilare e verificare il corretto espletamento delle funzioni trasferite, ogni qual volta si renda opportuno;
17. Nominare esperti esterni, attribuendo a questi ogni più opportuno potere, se necessario a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
18. Sovrintendere al corretto adempimento degli obblighi relativi ai controlli medici, garantendo che i medici nominati agiscano nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
19. Comunicare all'INAIL, per ragioni statistiche, ogni informazione relativa ad incidenti sul lavoro tali da comportare l'assenza del dipendente dal posto di lavoro per almeno un giorno, escluso il giorno dell'incidente, e, per ragioni assicurative, ogni informazione in merito all'assenza del dipendente dal posto di lavoro per più di tre giorni;
20. Assumere tutti i più opportuni provvedimenti affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle responsabilità di ciascun dipendente, le misure previste siano costantemente e rigorosamente osservate, disponendo le opportune ispezioni ed adottando i necessari provvedimenti disciplinari in caso di mancata o inesatta ottemperanza ad esse;
21. Negoziare, concludere e sottoscrivere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, polizze assicurative per la copertura di rischi connessi alla sicurezza sul lavoro e di ogni altro rischio riguardante i dipendenti o soggetti terzi;
22. Rappresentare la Società nell'ambito delle funzioni connesse ai poteri qui conferiti in materia di sicurezza sul lavoro, avanti ad enti pubblici e privati, per l'ottenimento e/o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, certificazioni e per la stipula di contratti e per ogni altra procedura o provvedimento amministrativo che possa risultare necessario, utile o appropriato;
23. Rappresentare la Società nell'ambito delle funzioni connesse ai poteri qui conferiti avanti ad enti pubblici o privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa amministrativa, urbanistica, edilizia, inclusa a titolo esemplificativo la

- disciplina in materia di sicurezza e prevenzione incendi, agibilità e concessioni edilizie;
24. Curare gli adempimenti previsti dalle norme in materia di infortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro in caso di incidenti sul lavoro e malattie professionali riguardanti i dipendenti, dandone quanto prima comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
  25. Collaborare con e mantenere aggiornate le autorità competenti, incluso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, con riferimento alla natura dei rischi, l'organigramma, la pianificazione e attuazione di qualunque misura di sicurezza e con riferimento a qualunque malattia professionale verificatasi;
  26. Valutare ogni rischio e conseguentemente redigere la relativa documentazione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  27. Adottare ogni misura, precauzione, atto o disposizione, sostenendo qualunque spesa necessaria fino ad un importo non superiore a Euro 50.000,00 al fine di adempiere agli impegni e far fronte alle responsabilità derivanti dalla qualifica di Datore di Lavoro, e fare in modo che le attività della Società siano condotte nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  28. Intervenire, senza limiti di spesa, in tutti i casi di pericolo grave e immediato per l'incolumità e la sicurezza del personale operante presso le strutture della Società, dandone immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

#### **Amministrazioni**

29. Richiedere e concordare, con enti pubblici e privati, concessioni per occupazioni temporanee e definitive di terreni, strade, derivazioni di acque pubbliche, fabbricati e simili;

#### **Privacy**

30. Rappresentare ad ogni effetto la Società innanzi ad enti pubblici e privati a organismi preposti alla supervisione ed al controllo ai sensi delle norme in materia di tutela dei dati personali in generale, incluso senza intento limitativo il D.lgs. 196/2003;
31. Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, organizzando il trattamento dei dati in modo che questi siano archiviati, conservati gestiti e trattati secondo le norme di legge;
32. Operare, se necessario, cambiamenti strutturali in modo da nominare, supervisionare e formare personale con esperienza, conoscenze e affidabilità tali da garantire il pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati;
33. Comunicare qualunque informazione in ordine all'aggiornamento della politica in tema di sicurezza dei documenti e *privacy* a seconda delle necessità;

#### **Rappresentanza legale**

34. Rappresentare, come attore o convenuto, la Società in qualunque giudizio e vertenza innanzi a qualsiasi autorità nazionale o straniera amministrativa, giudiziaria, agenzia pubblica, collegio arbitrale con riferimento a qualsivoglia procedimento, incluso (i) controversie in materia di lavoro di cui agli articoli 411 c.p.c. e 2113 c.c., (ii) contenziosi tributari, (iii) procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie, (iv) fallimento, liquidazione e altre procedure concorsuali, a condizione che tali procedure non comportino costi, pagamenti o obblighi per la Società eccedenti Euro 50.000,00, e rendere qualsiasi dichiarazione scritta o orale e o formulare ammissioni nell'ambito di tali procedimenti;
35. Ingaggiare, nominare o revocare procuratori, avvocati, difensori, arbitri e consulenti, concordando termini e condizioni dei relativi compensi professionali fino ad un importo di Euro 10.000,00 (IVA e spese escluse);
36. Impugnare, conciliare o abbandonare qualunque procedimento di cui al paragrafo 34;

37. Risolvere transattivamente qualunque procedimento di cui al paragrafo 34o altra vertenza stragiudiziale a condizione che i pagamenti dovuti, o gli impegni assunti, dalla Società non eccedano Euro 25.000,00;

**Sub-Delega**

38. Delegare, con divieto di ulteriore sub-delega, a dipendenti della Società in tutto o in parte i poteri attribuitigli;

39. Conferire mandati e rilasciare procure speciali, nei limiti dei poteri conferitigli, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, con riferimento a specifici affari o attività, con divieto di ulteriore sub delega;

**Generale**

40. Tutti i poteri sopra conferiti implicano e comprendono il potere di rappresentare la Società ai sensi di legge nei limiti degli stessi ed di compiere qualsiasi atto preparatorio, complementare, consequenziale, connesso o analogo eventualmente necessario per il loro esercizio, compreso il potere di sottoscrivere qualsiasi documento ad essi pertinente;

41. Laddove sia fissato un limite economico ai poteri dell'Amministratore Delegato,

- tale limite deve intendersi riferito all'operazione nel suo complesso, anche se articolato in diverse singole operazioni di natura sostanzialmente identica o complementare, funzionalmente connesse e tutte poste in essere in tempi tali da considerarle parti di un'unica operazione;
- tale limite può essere superato senza limitazioni a fronte di firma congiunta del Presidente.

**Dott. Lorenzo TERRANEO**

**A) A firma singola**

**Esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione**

42. Dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere ogni atto, negozio e/o contratto ritenuto necessario o opportuno;

43. Presentare al Consiglio di Amministrazione qualunque proposta, studio o analisi riguardante lo sviluppo commerciale, l'aspetto organizzativo e di finanziario, la strategia e la politica della Società;

**Amministrazione ordinaria**

44. Firmare la corrispondenza della Società;

45. Tenere ed aggiornare i libri sociali della Società come prescritto dalle norme di legge, ivi incluse quelle in materia fiscale, e comunicare qualunque delibera, modifica o informazione che debba essere iscritta o depositata presso il Registro delle Imprese o altri uffici o enti;

46. Ritirare e riscuotere presso gli uffici postali qualunque corrispondenza, vaglia postale e telegrafico, plico e pacco, documento, denaro, bene di ogni natura;

47. Ritirare e riscuotere documenti, merci, denaro da imprese di spedizione e di trasporto, uffici doganali, ferrovie nazionali, magazzini/depositi pubblici e privati ed altri luoghi di deposito, uffici pubblici in genere, firmando le relative ricevute ed atti di quietanza;

48. Ricevere i beni di cui la Società abbia acquisito la proprietà o la disponibilità e rilasciare ogni relativa dichiarazione o ricevuta;

49. Eleggere domicilio a qualsivoglia fine anche fuori dalla sede legale della Società;

**Acquisizioni e dismissioni di immobilizzazioni**

50. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di vendita e/o acquisto di beni costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali per un importo non superiore ad Euro 25.000,00 per ogni singola operazione,

ma con esclusione di qualsiasi contratto di vendita e/o acquisto di:

- a. Beni Immobili o diritti reali sugli stessi;
- b. Azioni, cointeressenze e/o partecipazioni in imprese;
- c. Azienda o ramo di azienda o attività organizzate;

che rimarrà riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione a prescindere dagli importi interessati;

#### **Acquisto e vendita di beni**

51. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti, proposte o offerte di gara per la vendita e/o l'acquisto di beni (ivi incluse materie prime, beni di consumo, componenti, beni prodotti dalla Società, energie ecc.) per un valore non superiore a Euro 800.000,00 per ogni singola operazione;

#### **Leasing**

52. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti per la concessione, la locazione attiva o passiva di un terreno o fabbricato a condizione che (i) la durata del contratto non ecceda (laddove la Società sia il soggetto che prende in locazione) i 12 mesi ovvero sia prevista la facoltà di recesso con preavviso non superiore a 12 mesi senza previsione di penali, e/o (ii) sia previsto un canone di locazione non superiore a Euro 25.000, 00 all'anno.

#### **Contratti di consulenza**

53. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di consulenza, a condizione che tali contratti:

- d. Non abbiano durata superiore a 12 mesi oppure prevedano la facoltà di recesso con un preavviso non superiore a 12 mesi senza previsione di penali; e/o
- e. Non implicino pagamenti in favore o da parte della Società per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00 ovvero Euro 100.000,00 su base annua; e/o
- f. Non prevedano il pagamento di indennizzi a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale;

#### **Contratti di agenzia**

54. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di agenzia, a condizione che tali contratti non prevedano il pagamento di indennizzi a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale in termini più favorevoli per l'agente rispetto a quanto previsto dalle leggi italiane ovvero dalla contrattazione collettiva applicabile in Italia;

#### **Joint ventures**

55. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di associazione, di consorzio o di *joint venture* purché nessuno di tali accordi implichi spese o obbligazioni della Società per un importo complessivo superiore a Euro 10.000,00;

#### **Altri contratti**

56. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, qualunque contratto non contemplato nella presente delega, che sia necessario o utile alla gestione della Società a condizione che esso:

- a. Non abbia durata superiore a 12 mesi o preveda la facoltà di recesso con un preavviso non superiore a 12 mesi senza previsione di penali; e/o

- b. Non implichi pagamenti in favore o da parte della Società per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00 ovvero Euro 100.000,00 su base annua; e/o
- c. Non preveda il pagamento di indennizzi a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Banche e operazioni finanziarie**

- 57. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di leasing finanziario a condizione che essi non comportino pagamenti da parte della Società di un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00 ovvero Euro 100.000,00 su base annua;
- 58. Effettuare operazioni o transazioni finanziarie o bancarie (ivi incluse, senza intento limitativo, anticipazioni bancarie, mutui, sconti, *factoring*, ecc.) nei limiti delle linee di credito esistenti al tempo della relativa operazione;
- 59. Negoziare, concludere e sottoscrivere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, con banche e/o società finanziarie contratti per l'apertura di conti correnti e/o per la fornitura di servizi bancari e finanziari, a condizione che non sia concesso alla Società alcun ulteriore prestito o linea di credito;
- 60. Negoziare, concludere e sottoscrivere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni con banche e/o società finanziarie, contratti per il rilascio di garanzie a copertura degli obblighi della Società (ad esclusione di qualunque garanzia a copertura degli obblighi di soggetti terzi) nei limiti delle linee di credito esistenti al tempo della relativa operazione;
- 61. Ricevere, negoziare e girare per l'incasso assegni bancari, assegni circolari, mezzi di pagamento cambiali e altri titoli di credito;
- 62. Esigere e ricevere, nel rispetto della normativa sui pagamenti e sulla circolazione del contante, il pagamento di somme dovute alla Società a qualunque titolo ed emettere e sottoscrivere le relative fatture e quietanze;
- 63. Effettuare o autorizzare pagamenti dovuti alla Società per importi non eccedenti l'importo unitario di Euro 100.000,00, salvo i pagamenti relativi alle materie prime fino ad un importo non superiore a Euro 800.000,00;

#### **Personale**

- 64. Effettuare qualunque attività amministrativa relativa al personale, incluso raccogliere i relativi dati e documenti, pianificare le ferie annuali, i permessi, i corsi di formazione e le assunzioni;
- 65. Negoziare, concludere e sottoscrivere, concordandone termini e condizioni, contratti di lavoro con i dipendenti di ogni grado e categoria, il cui stipendio annuale lordo non ecceda Euro 50.000,00, ma con l'eccezione dei dirigenti a prescindere dal loro stipendio;
- 66. Modificare ed emendare, nel rispetto delle norme di legge, qualifiche, posizioni, livelli, e mansioni di qualunque dipendente, con l'eccezione dei dirigenti;
- 67. Assumere e dare esecuzione, con riferimento ai dipendenti e con esclusione dei dirigenti, misure disciplinari e procedere a licenziamenti individuali e collettivi;
- 68. Definire transattivamente vertenze sindacali, a condizione che la Società non si faccia carico di costi o obblighi per un importo complessivo superiore a Euro 25.000,00;
- 69. Rappresentare la Società in qualunque trattativa o giudizio con i sindacati, incluse – senza intento limitativo – quelle aventi ad oggetto obblighi previdenziali, licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/91, trasferimenti o cessioni di azienda ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/90, a condizione che non siano assunti obblighi di pagamento o impegni in ordine ai livelli di impiego presenti o futuri;

70. Rappresentare la Società in ogni sede amministrativa competente ai fini della sottoscrizione di accordi relativi alla concessione di ammortizzatori sociali (*Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria etc.*) e/o loro proroga e/o rinnovo;
71. Rilasciare estratti dei libri contabili ed altre attestazioni riguardanti il personale ad enti assicurativi, infortunistici e previdenziali;

#### **Rappresentanza legale**

72. Rappresentare, come attore o convenuto, la Società in qualunque giudizio e vertenza innanzi a qualsiasi autorità nazionale o straniera amministrativa, giudiziaria, agenzia pubblica, collegio arbitrale con riferimento a qualsivoglia procedimento, incluso (i) controversie in materia di lavoro di cui agli articoli 411 c.p.c. e 2113 c.c., (ii) contenziosi tributari, (iii) procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie, (iv) fallimento, liquidazione e altre procedure concorsuali, a condizione che tali procedure non comportino costi, pagamenti o obblighi per la Società eccedenti Euro 50.000,00, e rendere qualsiasi dichiarazione scritta o orale o formulare ammissioni nell'ambito di tali procedimenti;
73. Ingaggiare, nominare o revocare procuratori, avvocati, difensori, arbitri e consulenti, concordando termini e condizioni dei relativi compensi professionali fino ad un importo di Euro 10.000,00 (IVA e spese escluse);
74. Impugnare, conciliare o abbandonare qualunque procedimento di cui al paragrafo 31;
75. Risolvere transattivamente qualunque procedimento di cui al paragrafo 31 o altra vertenza stragiudiziale a condizione che i pagamenti dovuti, o gli impegni assunti, dalla Società non eccedano Euro 25.000,00.

#### **Sub-Delega**

76. Delegare, con divieto di ulteriore sub-delega, a dipendenti della Società in tutto o in parte i poteri attribuitigli;
77. Conferire mandati e rilasciare procure speciali, nei limiti dei poteri conferitigli, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, con riferimento a specifici affari o attività, con divieto di ulteriore sub delega;

#### **Generale**

78. Tutti i poteri sopra conferiti implicano e comprendono il potere di rappresentare la Società ai sensi di legge nei limiti degli stessi e di compiere qualsiasi atto preparatorio, complementare, consequenziale, connesso o analogo eventualmente necessario per il loro esercizio, compreso il potere di sottoscrivere qualsiasi documento ad essi pertinente;
79. Laddove sia fissato un limite economico ai poteri dell'Amministratore Delegato,
- tale limite deve intendersi riferito all'operazione nel suo complesso, anche se articolato in diverse singole operazioni di natura sostanzialmente identica o complementare, funzionalmente connesse e tutte poste in essere in tempi tali da considerarle parti di un'unica operazione;
  - tale limite può essere superato senza limitazioni a fronte di firma congiunta del Presidente.

**Sig.ra Paige Allen REED**

#### **A) A firma singola**

##### **Banche e operazioni finanziarie**

80. Negoziare, concludere e sottoscrivere, cedere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, contratti di leasing finanziario a condizione che essi non comportino pagamenti da parte della Società di un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00 e/o Euro 100.000/00 su base annua;

81. Effettuare operazioni o transazioni finanziarie o bancarie (ivi incluse, senza intento limitativo, anticipazioni bancarie, mutui, sconti, *factoring*, ecc.) nei limiti delle linee di credito esistenti al tempo della relativa operazione;
82. Negoziare, concludere e sottoscrivere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, con banche e/o società finanziarie contratti per l'apertura di conti correnti e/o per la fornitura di servizi bancari e finanziari, a condizione che non sia concesso alla Società alcun ulteriore prestito o linea di credito;
83. Negoziare, concludere e sottoscrivere, emendare e cessare, concordandone termini e condizioni, con banche e/o società finanziarie contratti per il rilascio di garanzie a copertura degli obblighi della Società (ad esclusione di qualunque garanzia a copertura degli obblighi di soggetti terzi) nei limiti delle linee di credito esistenti al tempo della relativa operazione;
84. Ricevere, negoziare e girare per l'incasso assegni bancari, assegni circolari, mezzi di pagamento, cambiali e altri titoli di credito;
85. Esigere e ricevere, nel rispetto della normativa sui pagamenti e sulla circolazione del contante, il pagamento di somme dovute alla Società a qualunque titolo ed emettere e sottoscrivere le relative fatture e quietanze;
86. Effettuare o autorizzare pagamenti dovuti alla Società per importi non eccedenti l'importo unitario di Euro 100.000,00, salvo i pagamenti relativi alle materie prime fino ad un importo non superiore a Euro 800.000,00;

**Fisco/Uffici Pubblici/Altre Amministrazioni**

87. Garantire l'adempimento degli obblighi prescritti in materia di imposta sul valore aggiunto, ritenute e altre imposte, nonché compiere tutto quanto necessario all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia fiscale o comunque attinenti ad imposte, diritti ed ogni altro tributo dovuto alle autorità fiscali;
88. Sottoscrivere, in qualità di rappresentante legale della Società, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni di carattere fiscale o le dichiarazioni (periodiche e/o occasionali) che a norma di legge devono essere presentate agli uffici di qualunque amministrazione fiscale straniera o statale;
89. Reclamare e dare esecuzione in tutte le sedi competenti ai diritti e i crediti di natura fiscale della Società;
90. Rappresentare la Società in occasione di operazioni di accesso, ispezione e/o verifica fiscale intraprese dalla competente amministrazione finanziaria;
91. Definire transattivamente vertenze in materia fiscale e tributaria, incluso concordare qualunque Accertamento con Adesione;
92. Presentare istanze o richieste per l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, sottoscrivere ogni documento e compiere tutto quanto necessario per l'ottenimento degli stessi presso le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici;
93. Rappresentare in qualunque circostanza la Società avanti a qualsiasi autorità amministrativa straniera o nazionale (incluse le autorità fiscali e tributarie) e ogni altro ente pubblico, centrale e locale, e in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avanti alle Direzioni Regionali delle Entrate, alle Agenzie delle Entrate e del Territorio, agli Uffici del Genio Civile, agli Uffici Tecnici Erariali e Tesorerie di Province e Comuni, agli Uffici Tecnici Comunali, agli istituti di assicurazione ed enti previdenziali, alle Camere di Commercio, produrre e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione per la definizione di controversie e/o procedimenti in corso con i

summenzionati enti, formulare richieste, dichiarazioni e difese, anche per mezzo di deleghe e rilasciando apposite procure;

94. Richiedere e concordare, con enti pubblici e privati, concessioni per occupazioni temporanee e definitive di terreni, strade, derivazioni di acque pubbliche, fabbricati e simili;

#### **Rappresentanza legale**

95. Rappresentare, come attore o convenuto, la Società in qualunque giudizio e vertenza innanzi a qualsiasi autorità nazionale o straniera amministrativa, giudiziaria, agenzia pubblica, collegio arbitrale con riferimento a qualsivoglia procedimento, incluso (i) controversie in materia di lavoro di cui agli articoli 411 c.p.c. e 2113 c.c., (ii) contenziosi tributari, (iii) procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie, (iv) fallimento, liquidazione e altre procedure concorsuali, a condizione che tali procedure non comportino costi, pagamenti o obblighi per la Società eccedenti Euro 50.000,00, e rendere qualsiasi dichiarazione scritta o orale o formulare ammissioni nell'ambito di tali procedimenti;
96. Ingaggiare, nominare o revocare procuratori, avvocati, difensori, arbitri e consulenti, concordando termini e condizioni dei relativi compensi professionali fino ad un importo di Euro 10.000,00 (IVA e spese escluse);
97. Impugnare, conciliare o abbandonare qualunque procedimento di cui al paragrafo 16;
98. Risolvere transattivamente qualunque procedimento di cui al paragrafo 16o altra vertenza stragiudiziale a condizione che i pagamenti dovuti, o gli impegni assunti, dalla Società non eccedano Euro 25.000,00.

#### **Sub-Delega**

99. Delegare, con divieto di ulteriore sub-delega, a dipendenti della Società in tutto o in parte i poteri attribuitigli;
100. Conferire mandati e rilasciare procure speciali, nei limiti dei poteri conferitigli, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, con riferimento a specifici affari o attività, con divieto di ulteriore sub delega;

#### **Generale**

101. Tutti i poteri sopra conferiti implicano e comprendono il potere rappresentare la Società ai sensi di legge nei limiti degli stessi e di compiere qualsiasi atto preparatorio, complementare, consequenziale, connesso o analogo eventualmente necessario per il loro esercizio, compreso il potere di sottoscrivere qualsiasi documento ad essi pertinente;
102. Laddove sia fissato un limite economico ai poteri dell'Amministratore Delegato,
- tale limite deve intendersi riferito all'operazione nel suo complesso, anche se articolato in diverse singole operazioni di natura sostanzialmente identica o complementare, funzionalmente connesse e tutte poste in essere in tempi tali da considerarle parti di un'unica operazione;
  - tale limite può essere superato senza limitazioni a fronte di firma congiunta del Presidente.

### **1.3 Le ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione**

L'attuazione del MOG risponde alla convinzione dell'Azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della Società ed alla tutela degli interessi degli *stakeholders* aziendali. In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata quale continuazione e completamento delle politiche aziendali che hanno portato all'adozione delle seguenti certificazioni volontarie:



- ISO 9001 / UNI EN ISO 9001/2015
- ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
- Convalida EPD;
- IATF 16949:2016
- Certificato Fiducia nel tessile”, testato per sostanze nocive secondo Oeko – TexR® Standard 100

Gli elementi qui sinteticamente forniti per dare una primo inquadramento delle caratteristiche di Miko s.r.l., saranno sviluppati in dettaglio nel prosieguo di questo documento, e sarà quindi definito il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo interno, in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare la Società stessa, atto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e terzi in rapporto con gli stessi e comunque tale da costituire, insieme con altri elementi, esimente della responsabilità della Società sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico, è stata adottata nella convinzione che l’introduzione del Modello di Organizzazione e Gestione nella vita aziendale possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Miko s.r.l.

## 2. IL D. LGS. N. 231/2001

### 2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni


Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa, con ciò adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a molte convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Mediante tale disciplina viene superato il principio espresso dal brocardo latino “*societas delinquere non potest*”<sup>1</sup>. Le società, conseguentemente, possono essere ora ritenute responsabili e, quindi, sanzionate per taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio delle stesse dagli amministratori o da coloro che ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. soggetti apicali). L’ordinamento giuridico italiano si è dunque allineato alle legislazioni di altri Paesi Comunitari che, da tempo, hanno disciplinato la responsabilità penale della persona giuridica come Francia, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Danimarca, Portogallo, Finlandia e Svezia.

#### Prima del decreto 231/2001

**Soltanto l'autore** (persona fisica) del fatto illecito rispondeva **penalmente** per il fatto illecito compiuto.

L'Ente di appartenenza continuava a svolgere regolarmente le proprie attività.



#### Dopo il decreto 231/2001

**Sia l'autore** (persona fisica) del fatto illecito **che l'Ente** di appartenenza rispondono **penalmente** per il fatto illecito compiuto.

*L'Ente può essere soggetto a una serie di sanzioni, pecuniarie e interdittive, previste dal decreto.*

Il Decreto ha dunque introdotto una forma di responsabilità amministrativa a carico degli Enti collettivi, da intendersi come Società, Associazioni, Consorzi, etc., per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- soggetti che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b).

<sup>1</sup> sino alla emanazione del Decreto era escluso che un Ente potesse assumere, nel processo penale, la veste di “Imputato”.

Tale responsabilità, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale con le garanzie del processo penale. La Relazione Ministeriale accompagnatoria della Legge, qualificando l'istituto come *tertium genus* di responsabilità, precisa che esso "coniuga" i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'Ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'Ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e 55 del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'Ente. Se si verte nelle forme di tentativo di commissione dei delitti indicati dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.2 Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Il Decreto, nel tempo, ha subito integrazioni e modifiche in forza di successive disposizioni normative.

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

### 1) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.); come modificato dall'art.1 – comma 75 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( artt. 319 e 321 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c. p.), come modificato dall'art.1 – comma 75 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla concussione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322

*bis c.p.)*

**2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”):

- falsità in un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);

**3) Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

**4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, e successivamente modificato dalla legge 235 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” con l’introduzione di nuovi reati presupposto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

**5) Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis- 1 D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”):

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

**6) Reati societari** (art. 25 ter D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la “*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”): (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla legge 27 maggio 2015 n. 69)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.; l'articolo 2623 cc. è stato tuttavia abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e riformulato nell'ambito dell'art. 137 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e

- 2 c.c. articolo tuttavia abrogato dall'art. 37 comma 34 della D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - aggio (art. 2637 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
  - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  - pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.);
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);

**7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 *quater* D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*);

**8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 *quater.1* D.Lgs, 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*, che ha introdotto l'art. 583 *bis* c.p.);

**9) Reati contro la personalità individuale** (art. 25 *quinqües* D.Lgs. 231/2001, conformemente all'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante *“Misure contro la tratta di persone”*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- art.603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

**10) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** di cui agli art. 184 e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 18 aprile 2005 n. 62, recante *“Disposizioni per*

*l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004"). Si evidenzia, inoltre, che l'187 quinquies T.U.F. ha introdotto un sottosistema della responsabilità degli enti, stabilendo la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 bis e 187 ter T.U.F.) posti in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Trattasi di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal D.Lgs 231/2001, dalla quale si distingue per avere come presupposto non un reato, ma un illecito amministrativo. Se, pertanto, la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001; se, invece, l'illecito presupposto è un illecito amministrativo l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni è demandato alla Consob ai sensi dell'art. 187 septies T.U.F.;*

**11) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*" e poi modificato dall'art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. *Testo Unico sicurezza sul lavoro*));

**12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 31 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): Modif. dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- auto riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

**13) Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 in tema di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" e precisamente quelli previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis, 171, comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633);

**14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p.** (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003*").

**15) Reati ambientali** (art. 25 undecies d.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121) Modif. dalla Legge 22 maggio 2015 n.68)

- Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie

- animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
  - Art. 137 D.Lgs. n. 152/06 commi 2, 3, 5, 11 e 13;
  - Art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
  - Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti;
  - Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
  - Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti;
  - Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
  - Art. 260 bis commi 6, 7 secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. n. 152/06;
  - Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni atmosfera, sanzioni;
  - Art. 1 commi 1 e 2 L. n. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
  - Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/92 ;
  - Art. 6 comma 4 L. n. 150/92;
  - Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92;
  - Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
  - Art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/07 – Inquinamento doloso;
  - Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs. 202/07 – inquinamento colposo.
  - Art. 452-bis codice penale - Inquinamento ambientale;;
  - Art. 452-*quater* codice penale - Disastro ambientale);
  - Art.452-*quinquies* codice penale - Delitti colposi contro l'ambiente;
  - Art.452-*octies* codice penale - Delitti associativi aggravati ;

**16) Reati previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sul crimine organizzato transnazionale** (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): si tratta di particolari tipologie di reati, quali delitti di associazione, di riciclaggio, concernenti il traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, che assumono rilevanza solo se realizzati in forma c.d. transnazionale, ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle condizioni stabiliti all'art. 3 della medesima legge.

**17) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286** (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109)

### 2.3 I reati commessi all'estero

La responsabilità dell'Ente prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi



all'estero, qualora sussistano le seguenti condizioni (art. 4 del Decreto):

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- se sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p.

## **2.4 Le vicende modificative dell'Ente**

Il principio fondamentale, che informa l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria" inflitta all'Ente "risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune".

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente si applicano i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito invece che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto".

Nel caso di operazioni di fusioni e/o scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, "risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione". Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli Enti fusi consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione.

Tuttavia, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Gli Enti collettivi beneficiari di un'operazione di scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Nel caso di un'operazione di cessione e/o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

La responsabilità del cessionario-oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 2.5 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, possono essere rappresentate dal seguente prospetto:

### Tipologie di sanzioni

1	<b>SANZIONI PECUNARIE</b>	
	<i>Entità</i>	Da € 25.800 a € 1.549.000,00, secondo un sistema di quote di numero ed importo variabile
	<i>Criteri</i>	Il numero e l'importo delle quote sono determinate tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, dell'attività compiuta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti, delle condizioni della società
	<i>Per ridurre della metà occorre</i>	Risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o operare comunque efficacemente in tal senso  Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
2	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>	
	<i>Entità</i>	Da 3 mesi a 2 anni
	<i>Criteri</i>	Si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie solo per i reati previsti, nei casi in cui l'ente abbia ricavato un profitto notevole ed il reato sia stato compiuto da soggetti apicali, da subordinati a causa di gravi carenze organizzative, o il reato sia reiterato
	<i>Tipologia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già eventualmente concessi</li> <li>- Divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
	<i>Applicazione</i>	Possono essere applicate durante il procedimento come <b>misura cautelare</b>
	<i>Conseguenze</i>	Possono paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente, fino alla rimozione dei vertici aziendali e al commissariamento dell'ente.

	<i>Per evitarle occorre</i>	-Risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o operare comunque efficacemente in tal senso  -Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
3	<b>CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO</b>  <b>del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato</b>	
4	<b>PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA</b>  <b>di condanna su uno o più giornali e affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale, a spese dell'Ente</b>	

Come si può notare dal prospetto, viene individuata una sanzione base che si autodefinisce nel principio di corrispondenza tra danno arrecato e danno patito, evitando così che l'attività illecita possa – comunque – risultare vantaggiosa per la Società.

Alla sanzione base si applica un fattore moltiplicativo commisurato al grado di colpevolezza della Società ed un fattore di riduzione rapportato al grado dei presidi preventivi messi in atto dalla Società (*compliance programus*).

## 2.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Il processo nei confronti dell'Ente dovrà, per quanto possibile, restare riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente. L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- la verifica del reato presupposto;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del soggetto apicale o suo dipendente;
- la verifica circa l'idoneità del modello organizzativo attuato.

## 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 3.1 Obiettivi e contenuti del Modello

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure, volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti i Destinatari, come definiti nel successivo paragrafo 5.3, delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, incluse le sanzioni, che ricadono sull'autore materiale del reato e sulla Società ai sensi del Decreto.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri:

- ◆ di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ◆ di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- ◆ che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ◆ che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 6 comma 2 che i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- ◆ devono essere individuate le aree e le attività a rischio di commissione dei reati;
- ◆ devono essere indicate e predisposte le procedure e i "protocolli" che regolamentino la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ◆ devono essere previste le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per impedire la commissione di tali reati;
- ◆ devono essere prescritti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ◆ si deve configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### **4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL'AZIENDA**

L'adozione del Modello e del Codice Etico rappresenta e rafforza la volontà di Miko s.r.l. di condannare tutti i comportamenti contrari alle norme di legge ed alle procedure interne.

##### **4.1. Adozione del Modello**

Il Modello è stato predisposto in attuazione del Decreto ed in particolare recepisce le istanze contenute nell'articolo 6 primo e secondo comma.

Nella costruzione del Modello, inoltre, sono state tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" elaborate da Confindustria e le iniziative già attuate dall'Azienda in materia di controllo. Si è, inoltre, tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema delle deleghe e delle procure e tutti gli altri processi gestionali già adottati dall'Azienda tra cui la ISO 9001/2015, la ISO 14001/2015 e la IATF 16949/2016. Si è fatta particolare attenzione alle indicazioni fornite negli ultimi anni dalla giurisprudenza di merito, tra le quali vogliamo ricordare:

- ❖ il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo
- ❖ il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti, personale apicale e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei

- reati
- ❖ il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca di identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (ad es.: emersione di precedenti violazioni, modifiche organizzative e societarie, etc.)
  - ❖ il Modello deve prevedere e disciplinare un generale obbligo per gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti tutti di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti relative alla vita dell'Azienda, alle violazioni del Modello e alla consumazione di reati
  - ❖ il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti
  - ❖ il Modello deve differenziare la formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, e formazione rivolta ai dipendenti che operino in specifiche aree a rischio
  - ❖ il Modello deve prevedere l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, la loro frequenza, i controlli e la qualità del contenuto dei programmi
  - ❖ il Modello deve prevedere un sistema di segnalazioni all'O.d.V., efficiente ed efficace
  - ❖ il Modello deve prevedere che i componenti dell'O.d.V. posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale ed un importo a budget dedicato alle attività specifiche dell'O.d.V.
  - ❖ il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa, comunque periodici, nei confronti di tutte le attività sensibili.

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione dei processi a rischio presenti in azienda. Con l'individuazione di tali processi, delle relative attività in essi contenute e con la conseguente predisposizione di un sistema di controllo, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto dell'azienda, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Principi qualificanti del presente Modello sono:

- identificazione dei processi aziendali e mappatura delle attività a rischio della società;
- creazione di un Organismo di Vigilanza (c.d. "O.d.V.") dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

#### **4.2. Modello e Codice Etico e di Comportamento**

A conferma dell'importanza attribuita dalla Società ai profili etici, con particolare riferimento ai comportamenti improntati al rigore ed all'integrità, che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, MIKO S.r.l. si è dotata di un specifico Codice Etico e di Comportamento, che, in data 31.12.2015, è stato opportunamente aggiornato in conformità alle disposizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, e dalla Legge nr. 190/12.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti, mediante la chiara individuazione delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difformi potranno essere sanzionati.

In particolare, in esso è ribadito il principio che la Società chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà.

L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo ed in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato, del modo di operare della Società.

Una copia del codice etico è trasmessa ai clienti, ai fornitori e agli istituti finanziari di riferimento e a chiunque ne faccia richiesta

Nel recepire quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, è stata realizzata una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

### **4.3. Linee di Condotta**

Gli elementi contenuti nel presente punto vogliono rappresentare le Linee di Condotta da osservare per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

#### **4.3.1. Area del "fare"**

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.

I responsabili di funzione devono curare che:

- tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

- nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto “terzo” che agisca per conto della Società, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L’incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell’interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati della Società

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

I consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;

- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.

Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico uninominale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli Amministratori e loro collaboratori:

- a. nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti similari devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- b. devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Sindaco Unico uninominale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- c. devono presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- d. devono fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- e. possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

#### **4.3.2. Area del “non fare”.**

Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri Paesi, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);
- esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;



- promettere o fornire, anche tramite “terzi”, lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente della Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per suo conto.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando si possano creare conflitti d’interesse;
- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Società
- in generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d’affari, o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione della Società.

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Agli Amministratori è fatto divieto di:

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

In generale è fatto divieto di:

- ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione e dell’Organismo di Vigilanza;
- cagionare lesioni all’integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l’Assemblea dei soci e diffondere notizie false sulla Società.

Agli Amministratori, al Sindaco ed ai dipendenti è fatto divieto di:

- a. acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell’art. 181 del Decreto legislativo 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche)
- b. raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
- c. comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa;

In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.

I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società, devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell’immagine della Società stessa.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente agli Organi sociali.

E’ fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società, di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva.

#### **4.3.3 “Area Anticorruzione”**

La Società ritiene che la corruzione costituisca un ostacolo intollerabile all’efficienza del mercato ed alla leale concorrenza e ricorda che l’integrità etica, il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti e la correttezza sono un dovere costante di tutti i dipendenti e collaboratori.

Le prescrizioni elencate nelle presenti “Linee Guida” sono parte integrante del “sistema di prevenzione rischi aziendali” e, pertanto, sono da includere nel compendio di atti che costituiscono il Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Pertanto, anche le Linee Guida hanno valore precettivo fondamentale e dovranno, dunque, essere osservate da tutti i dipendenti e collaboratori interni ed esterni della Società

L’adozione delle Linee Guida, dunque, avviene previo integrale richiamo:

- del Codice Etico e di Comportamento;
- della Parte Generale del Modello e, in particolare, delle Linee di Condotta ;
- della Parte Speciale del Modello - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

MIKO S.p.a. proibisce la corruzione in qualsivoglia forma.

Gli Amministratori, i dipendenti, ed i collaboratori della Società non devono commettere (o essere parte di, o essere coinvolti in) atti di concussione o corruzione.

Nel dettaglio, la Società vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o un privato (**corruzione attiva**);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un pubblico Ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o un privato (**corruzione passiva**);

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di un Pubblico Servizio o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata agli interessi commerciali dell'Istituto o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa;
- in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta da parte di personale della Società (**corruzione diretta**) o da parte di chiunque agisca per conto della medesima (**corruzione indiretta**) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il suddetto divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- omaggi
- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- sconti o crediti personali;
- assistenza o supporto ai familiari;
- altri vantaggi o altre utilità,

Sono, inoltre, vietati i pagamenti "incentivanti", vale a dire i pagamenti non ufficiali (solitamente di somma modesta) corrisposti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per garantire o facilitare un'azione di routine o un servizio a cui ha diritto un privato.

**A titolo meramente esemplificativo (e non esaustivo):**

- non è consentito effettuare né accettare pagamenti privi di fondamento giuridico (ad es. finte note spese, pagamenti in contanti non dichiarati, fatture false) non giustificati a scopo di corruzione;
- è consentito garantire e accettare regali e altri favori personali esclusivamente qualora il valore complessivo e le circostanze concrete del caso non lascino presagire che dal destinatario ci si aspetti in cambio un determinato comportamento;

- sono dunque consentiti solamente omaggi pubblicitari dal valore ridotto nonché, in via eccezionale, regali personali in occasioni particolari, purché limitati a un ambito socialmente accettabile e con un riferimento all'ambiente lavorativo;
- l'ospitalità è consentita esclusivamente nell'ambito di eventi ufficiali o pranzi/cene di lavoro in quantità adeguate e socialmente accettabili;

Per effetto di quanto sopra esposto:

- 1) tutti i rapporti della Società con (o riferiti a, o che coinvolgono) un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida;
- 2) tutti i rapporti della Società con (o riferiti a) soggetti privati devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida;
- 3) gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto delle presenti Linee Guida;
- 4) gli amministratori vigilano sul rispetto delle presenti Linee Guida da parte dei dipendenti e adottano le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni;
- 5) nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto di essere “consuetudinaria”;
- 6) nessuna operazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società
- 7) i dipendenti della Società che violano le presenti Linee Guida e/o le Leggi Anti- Corruzione, oltre che incorrere nelle specifiche sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dalle norme di legge violate, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari (incluso il licenziamento), nonché ad ogni altra azione legale necessaria per tutelare gli interessi della Società nel rispetto delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.
- 8) i dipendenti della Società non saranno licenziati, demansionati, sospesi, minacciati, vessati o discriminati in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutati di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine a una perdita economica o ad altra conseguenza pregiudizievole per l'attività d'impresa. In tali occasioni è comunque fatto loro obbligo di informare, con ogni possibile tempestività, il Responsabile di funzione Area dal quale dipendono.

I contratti che verranno sottoscritti della Società con soggetti terzi dovranno:

- essere definiti per iscritto nel rispetto delle presenti Linee Guida;
- contenere esplicite clausole, volte al rispetto del D.lgs. 231/01;
- contenere apposita dichiarazione di presa conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/01 e impegno al rispetto del Modello;

In caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto interessato deve:

- a) non dare seguito alla richiesta;
- b) informare tempestivamente il Responsabile di funzione dal quale dipende, o nel caso di Amministratori, il Presidente del C.di A. e l'Organismo di Vigilanza.

In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nell'ambito di rapporti patrimoniali interni, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al Presidente del C.di A ed all'Organismo di Vigilanza.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il Responsabile di funzione dal quale dipende.

I dipendenti della Società non saranno licenziati, demansionati, sospesi, minacciati, vessati o discriminati in alcun modo nel trattamento lavorativo, per aver svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto delle presenti Linee Guida e/o delle Leggi Anti-Corruzione.

L'Organismo di Vigilanza della Società esaminerà e valuterà in maniera indipendente il sistema di controllo interno e la compliance anti-corruzione nel suo complesso, al fine di verificare che sia rispettato quanto previsto dalle presenti Linee Guida, sulla base del proprio programma annuale.

L'Organismo di Vigilanza potrà suggerire miglioramenti delle presenti Linee Guida sulla base delle "best practice" emergenti o nel caso in cui siano individuate criticità.

#### **4.4. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della legge 179 del 30.11.2017 "Whistleblowing".**

La legge 179 del 2017 ha introdotto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

L'esigenza alla base di tale proposta è da rinvenire nell'assenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di una disciplina ad hoc volta a tutelare coloro che segnalano irregolarità apprese in ambito lavorativo, nonché dalla "constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.

Al fine di attuare la legge e le relative tutele:

- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori della cooperativa di segnalare all'OdV condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
- sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

La procedura adottata in attuazione della legge prevede canali privilegiati che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per una piena ed efficace operatività della procedura si adottino le seguenti misure:

- l'individuazione di un sistema di gestione delle segnalazioni di violazione che consenta di garantire l'anonimato del c.d. whistleblower;
- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati;
- l'integrazione del sistema disciplinare predisposto dal MOG, con l'inclusione di sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## **5. ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO**

### **5.1 Individuazione e analisi delle attività sensibili**

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

#### *I° fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale*

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione disponibile presso la società e relativa a:

- statuto della società;
- visura camerale aggiornata;
- deleghe e procure conferite;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- delibere conferimento poteri C.d.A.;
- organigramma aziendale;
- ultimi due bilanci di esercizio;
- certificazioni;
- mansionari;
- sistema di controllo e di gestione;
- sistema di controllo sulla sicurezza sul lavoro;
- sistema di controllo ambientale;
- sistema disciplinare;

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

#### *II° fase: identificazione delle attività a rischio*

Si è quindi proceduto alla individuazione di tutta l'attività della società. E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dalla legge.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati individuati nei soggetti

con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

*III° fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio*

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

*IV° fase: gap analysis*

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

*V° fase: definizione dei protocolli*

Per ciascuna attività in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come certamente sussistente, si è infine definito un protocollo contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.


Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Per la realizzazione del Modello sono state interessate tutte le aree aziendali.

L'organigramma della Società prevede che il vertice aziendale sia rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste anche il ruolo di Amministratore Delegato, titolare di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Le funzioni aziendali interne sono così rappresentate:

### ORGANIGRAMMA AZIENDALE





Si è proceduto all'analisi dei processi aziendali individuando le attività dalle quali possano potenzialmente scaturire i rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal decreto. Il grado di rischio è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità del verificarsi dei reati" alla cui commissione potrebbero incorrere le varie funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di competenza.

Successivamente è stata effettuata una valutazione dell'ambiente di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo, esistenti.

## **5.2 Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella fase di valutazione dei rischi**

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure.

A tali fini, le procedure, per essere efficaci, devono:

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di modifiche organizzative o accertata inefficacia o introduzione di nuovi reati presupposto;
- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

## **5.3. Destinatari del Modello**

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti e i procuratori, dipendenti e non, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società;
- l'Organo di Controllo.

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I soggetti Apicali in particolare devono:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;
- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le Authorities e con gli incaricati di pubblico servizio;
- assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona;

- valutare anche la possibilità di risolvere il contratto con il soggetto terzo qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con soggetti terzi che non intendano aderire ai principi del Codice Etico né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

Pertanto, i dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che stipulano e gestiscono i rapporti di affari con quest'ultimi hanno l'obbligo di informarli dell'adozione del Codice Etico e assicurarsi che i principi in esso contenuti siano accettati e applicati.

## 6. I REATI “231” RILEVANTI PER LA SOCIETA’

### 6.1 La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati

Nella classificazione del rischio le situazioni identificate riepilogate nella tabella “Riepilogo valutazione Aree e reati” sono state valutate secondo due parametri così strutturati:

Valutazione della **PROBABILITA’** di accadimento della situazione di reato classificata su una scala di cinque possibilità:

- **Quasi certa = 5:** Significa che l’evento ha una possibilità di accadere tra l’80 e il 100% (l’evento in passato può essere già accaduto);
- **Probabile = 4:** Significa che l’evento ha una possibilità di accadere tra il 50 e l’80% (le condizioni sono molto favorevoli all’accadimento);
- **Possibile = 3:** Significa che l’evento ha una possibilità di accadere tra il 30 e il 50% (le condizioni non sono molto favorevoli all’accadimento ma non ne impediscono il rischio);
- **Improbabile = 2:** Significa che l’evento ha una scarsa possibilità di accadere, tra il 10 e il 30% (le condizioni non sono favorevoli all’accadimento e sono poste in essere modalità tali che l’evento non accada, rimane un rischio residuo);
- **Remota = 1:** Significa che l’evento certamente non accadrà, salvo il verificarsi di condizioni assolutamente imprevedibili o non gestibili o rare).

Valutazione dell’impatto generato dall’accadimento del reato sulla struttura aziendale classificato anch’esso su una scala di cinque possibilità:

- **Catastrofico = 5:** Significa che l’Azienda rischia il tracollo ossia la chiusura dell’attività.
- **Significativo = 4:** Significa che l’Azienda rischia sanzioni e ripercussioni tali da lederne significativamente l’operatività nel tempo, minandone la solidità e rendendone incerto il futuro.
- **Elevato = 3:** Significa che l’Azienda rischia sanzioni e ripercussioni che possono intaccare la sua solidità senza però comprometterne la stabilità futura;
- **Moderato = 2:** Significa che l’Azienda rischia di affrontare situazioni complesse che non possono però intaccare la sua solidità e comprometterne la stabilità futura;
- **Non significativo = 1:** Significa che l’Azienda potrà affrontare una situazione di minimo disagio.

Il prodotto tra Probabilità ed Impatto al quadrato (per dare maggior importanza a tale parametro) genera una scala di valutazione oggettiva per la quale vengono poi definiti i sistemi di governo e controllo delle situazioni, a partire da quelle maggiormente critiche (**valutazione superiore a 50**) che sono definiti in apposite schede di riepilogo attività che riportano inoltre le indicazioni ed i presidi da porre a salvaguardia del rischio di commissione del reato collegato.

Il parametro di soglia individuato potrà variare nel tempo in funzione della sensibilità aziendale acquisita e del livello di maturazione nella applicazione del Modello.


Condizioni sotto soglia ma comunque valutate come importanti potranno comunque attivare sistemi di governo e controllo dedicati.

Sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono stati, e verranno via via, individuati i protocolli di prevenzione ossia le procedure e le istruzioni operative che devono essere attuate per prevenire la commissione dei reati.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, a seguito dell'analisi dei processi aziendali condotta insieme alla Società di consulenza, ai fini dell'individuazione delle aree di rischio rilevanti per il Decreto, è emerso che le attività sensibili riguardano:

- A. I reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 e 25 del Decreto;
- B. I reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- C. I delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto;
- D. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- E. I reati a carattere ambientale;
- F. Impiego di cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno

### **Aree Aziendali a maggior RISCHIO REATO**



Sono inoltre emerse situazioni a carattere marginale che riguardano:

- i reati connessi alla ricettazione, al riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del Decreto;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mandaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 25-novies del Decreto.

Non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla realizzazione delle condotte criminose in materia di falso in monete, carte di pubblico credito in valori bollati, di cui all'art. 25-bis del Decreto, in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del Decreto, in materia di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater primo comma del Decreto.

Allo stesso modo, per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale, di cui all'art. 25 quinquies del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, si è ritenuto che in forza dell'ambito di attività della Società, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della medesima Società.


Peraltro si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, ove si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità dei dipendenti e al rispetto delle leggi.

Con riferimento, infine, ai reati di cui all'art. 25-septies di cui al Decreto (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

dell'igiene e della salute sul lavoro), la Società - pur avendo già posto in essere rilevanti presidi (e relativi controlli) in materia di prevenzione degli infortuni in azienda - ha deciso, contestualmente allo sviluppo ed approvazione del presente Modello, e a seguito dell'incidente verificatosi nel corso dell'attività lavorativa ad un dipendente, in data 20 Novembre 2012, di potenziare ulteriormente l'attività di analisi di conformità a tappeto per la materia antinfortunistica, al fine di identificare eventuali ulteriori presidi in tale ambito e ridurre quanto più possibile il rischio di incidenti.

Del pari, la sensibilità che contraddistingue Miko s.r.l. il cui ciclo produttivo si basa completamente su prodotti naturali, ha determinato un particolare interesse anche con riferimento al settore ambientale, per cui è stata implementata anche l'attività di monitoraggio di sostanze, rifiuti e scarichi esistenti e prodotti dalla Società, in un'ottica di tutela di tutto ciò che concerne l'ambiente ove Miko opera.

Una sintesi dell'analisi che prenda in considerazione il numero di situazioni a rischio ed il valore del rischio potenziale individuato, per ognuna delle tipologie di reato definite, viene rappresentata nel diagramma a torta che ben illustra l'importanza delle singole classi di reato.



### 6.1.A - Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Malversazione a danno dello stato, prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640 comma 2 num. 1 c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640-*ter*, comma 2c, c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico a telematica o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione per un atto d'ufficio, prevista dall'art. 318 c.p. (e pene del conduttore prevista dall'art 321 c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319 quater c.p. e costituita dalla condotta di chi, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Concussione, prevista dalla 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. (e la circostanza aggravante prevista dall'art 319 bis c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**PROBABILITA'**

**3**

**IMPATTO**

**5**

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'articolo 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

**PROBABILITA'**

**3**

**IMPATTO**

**5**

- Pene per il corruttore. Art. 321 c.p. *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

**PROBABILITA'**

**3**

**IMPATTO**

**5**

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



**PROBABILITA'**

**3**

**IMPATTO**

**5**

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate al primo punto di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Inoltre, si ricorda che elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra "funzione pubblica" e "pubblico servizio".

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., "pubblico ufficiale".

Per pubblico servizio si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione etc ... Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p. "persona incaricata di un pubblico servizio".

### **6.1.B – Reati societari:**

- False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. (modificato) *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.*

*Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.*

*Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>

- Fatti di lieve entità Art. 2621-bis c.c .

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>5</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Art. 2623 del codice civile abrogato con la legge sul risparmio: il reato è ora regolato dall'art. 173-bis inserito nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 34, comma 1 della L. n. 262/2005.

Art. 173-bis TUF Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione

nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Ai fini del presente Decreto, la violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a tracentotrenta quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Art. 2624 cod. civ.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Ai fini del presente Decreto, la violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla

condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Capogruppo, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società Capogruppo, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Omessa comunicazione dei conflitti di interesse, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, che viola gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., primo comma, il quale stabilisce che: "L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al Sindaco Unico, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa".

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittizamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei beni ereditari sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a

soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

Corruzione tra privati Art. 2635. c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Ai fini del presente Decreto, la violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

**Art. 2635-ter c.c.**

**(Pene accessorie).**

*“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.”.*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Aggiotaggio\_Art. 2637 cod. civ.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ai fini del presente Decreto, la violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoni aie o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

a seguito della dazione o della promessa di o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

#### 6.1.C – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis/2008)

**Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):** se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- **Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- **Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

- **Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- **Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato:** se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:** vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- **Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni:** vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
- **Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata:** vi incorre chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- **Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando in un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.



- **Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiali:** ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- **Art. 489 c.p. – Uso di atto falso:** vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- **Art.490 c.p.- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:** vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri; soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,477,482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
- **Art.492 c.p. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:** agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- **Art.493 c.p. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:** le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Per semplicità le varie fattispecie di reato sono state, in questa fase, raggruppate assegnando ad esse un unico giudizio:

**PROBABILITA'**
**3**
**IMPATTO**
**4**

### 6.1.D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs 81/08].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**PROBABILITA'**
**4**
**IMPATTO**
**3**

### 6.1.E - Reati ambientali

Con l'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art.25 *undecies*, sono state introdotte nuove tipologie di reato presupposto concernenti lo stato di conservazione dell'ambiente.

La **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha poi modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, un' importante modifica ed integrazione del surrichiamato articolo 25-undecies del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015

Oltre al raddoppio dei termini di prescrizione, la riforma aggiunge al suo rigore punitivo anche aggravanti in relazione al fenomeno delle ecomafie e una cd. "aggravante ambientale" che prevede aumenti di pena e la procedibilità d'ufficio. Di più: a seguito di condanna, il giudice può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e disporre in ordine alla confisca, anche per equivalente

Le nuove fattispecie per le quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche sono riferibili a:

- Scarichi di acque reflue industriali Art. 133 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152 e s.m.i.
1. *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)*
  2. *Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124,*

*oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.*

3. *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)*

[...]

8. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.*
9. *Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.*

• **Art.137 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006,nr.152 e s.m.i.**

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute*

*nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010, poi dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)*

9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

*Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:*

- 1) *per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) *per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

#### **Attività di gestione rifiuti non autorizzata**

18 settembre 2018	Pag. 62/93	Parte generale
-------------------	------------	----------------

**Condotte rilevanti**

**Art.256 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152 e s.m.i.**

*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.*

*Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:*

*1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- 256-bis. Combustione illecita di rifiuti**

*(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014)*

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al*

*ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

*2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*

*3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*

*6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.*

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

(...)



4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)*

*Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:*

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

**• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*(articolo così modificato dall'art. 35 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

**Art.258 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006,nr.152 e s.m.i.**

*1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*

*2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:  
per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

<b>PROBABILITA'</b>	<b>3</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti:**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

**Art.260 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006,nr.152 e s.m.i.**

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

*(comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, legge n. 68 del 2015)*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>2</b>
---------------------	----------	----------------	----------

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

**Art.260-bis Decreto Legislativo 3 Aprile 2006,nr.152 e s.m.i.**

*(articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

5. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
7. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.*
- 9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

*(comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)*

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>2</b>
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni atmosfera, sanzioni:**

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92:**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

• **Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di

*cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

### ***Inquinamento ambientale***

#### ***Condotte rilevanti***

##### ***Art. 452-bis c.p.***

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 250 a 600 quote**. E' prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive** elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo **non superiore ad un anno**.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

### ***8.11. Disastro ambientale***

#### ***Condotte rilevanti***

##### ***Art. 452-quater c.p***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 400 a 800 quote**. E' prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive** elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

### 8.12. Delitti colposi contro l'ambiente

#### Condotte rilevanti

##### Art. 452-quinquies c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 200 a 500 quote**.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

### 8.13. Circostanze aggravanti

#### Condotte rilevanti

##### Art. 452-octies c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 300 a 1000 quote**.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

### 8.14. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'

#### Condotte rilevanti

##### Art. 452-sexies c.p.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente da **250 a 600 quote**.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>4</b>
---------------------	----------	----------------	----------

**6.1.F Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

**Art. 22 comma 12 bis d. Lgs. n. 286/98 - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943,**

**articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).**

*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>3</b>
---------------------	----------	----------------	----------

**6.1.G Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies , co. 1, lett. a) art.603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi*

*nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*  
*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*  
*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*  
*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*  
*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*  
*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*  
*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

#### **Articolo 600 Codice penale : *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

#### ***Commento alla norma***

La **Legge 29 ottobre 2016, n. 199**, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell'incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231.

Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un *modus operandi* del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera, estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "**caporalato**", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "*un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da*



*sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.*

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “*sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il “*grave pericolo*” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre si evidenzia che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta. L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

- l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;
- la previsione di un “*controllo giudiziario dell’azienda*”, con nomina di un “*amministratore giudiziario*” destinato ad affiancare l’imprenditore;
- la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.;
- l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse **gravissime sanzioni** disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

- **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;**
- **sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;**
- **interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.**

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da “*uno sfruttamento*” i cui indici si rinvencono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “*stato di bisogno*” del lavoratore di cui il reo approfitti.

Si rileva come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti “*indice di sfruttamento*” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “*i lavoratori a condizioni di sfruttamento*” con consapevolezza e volontà di approfittare “*del loro stato di bisogno*”.

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione del Modello 231 con l’introduzione di eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per far emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 punto 2).

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione ed un riesame anche tali aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da specifici protocolli di prevenzione e procedure.

Ai fini di un’adeguata forma di prevenzione per far emergere eventuali comportamenti a rischio, potrebbe assumere rilievo la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati dal summenzionato comma 3 punto 2) della norma

“Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.”(comma 3, punto 2)

**Procedure preventive:**

Puntuale Rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

Particolare riguardo alle norme in materia di assunzione e gestione del personale, in seno al quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati dal summenzionato comma 3 punto 2) della norma

<b>PROBABILITA'</b>	<b>2</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>2</b>
---------------------	----------	----------------	----------

**7. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO**

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

In particolare, la “Parte Generale” è costituita da due sezioni: la sezione prima volta ad illustrare le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001; la sezione seconda che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione del Modello alle sue modificazioni e/o integrazioni, all'istituzione, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione ed informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

La prima “Parte Speciale”, denominata Parte Speciale “A”, si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda “Parte Speciale” denominata Parte Speciale “B”, si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dall'art.25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, ossia i cd. reati societari.

La terza “Parte Speciale” denominata Parte Speciale “C” si riferisce alle tipologie specifiche di reati previsti dall'art.25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, ossia i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La quarta “Parte Speciale” denominata Parte Speciale “D” si riferisce ai cd. delitti informatici e la quinta denominata Parte Speciale “E” si riferisce ai reati ambientali.

Al momento della approvazione del presente Modello, non essendosi riscontrate altre tipologie di

reato, tra quelle previste dal Decreto, concretamente imputabili alla Società, a vantaggio e/o nell'interesse della stessa, non sono state create ulteriori parti speciali, nel senso che per le ulteriori tipologie di reato non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali non sono state riscontrate attività a rischio in relazione al contesto in cui Miko s.r.l. è attualmente operante.

Attesi gli obiettivi propri e la mission aziendale di Miko s.r.l. le fattispecie criminose ulteriori di cui al D.Lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle seguenti Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

In ogni caso i presidi posti nell'ambito delle seguenti Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico, il sistema sanzionatorio hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione anche dei reati non considerati nella Parte Speciale.

E' demandata al Consiglio di Amministrazione l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate nell'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella Società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio anche se non fisicamente allegati:

Il Modello prevede, inoltre, che tutte le procedure aziendali relative alle aree a rischio siano raccolte in un "Manuale delle Procedure", la cui elaborazione ed implementazione è demandata alle singole funzioni responsabili dell'area cui esse ineriscono, sotto il coordinamento del Servizio Formazione e Qualità.

## **7.1 Modifiche ed integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse, come si è detto in precedenza, alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Miko s.r.l.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:


- l'inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento del Modello a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

E' riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento:

- di carattere specifico, anche in relazione alle proposte avanzate dall'Organismo di Vigilanza circa il proprio ruolo di controllo, quali ad esempio:
  - integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del Modello già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione degli opportuni provvedimenti operativi;
  - modifiche alla lista delle informazioni relative ad atti ufficiali che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza.
- di carattere formale, quali, ad esempio, quelle che conseguono al mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali o all'accorpamento o separazione delle procedure previste nel Modello pur rimanendone invariati il contenuto nella sostanza.

## 8. ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'organigramma di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza viene collocato, in **staff al top management** e si relaziona direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o ad un Amministratore Delegato.



### 8.1. Generalità e composizione dell'O.d.V

L' Organismo di Vigilanza è l'organo cui è affidato, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b del Decreto Legislativo n. 231/2001, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento".

L'Organismo di Vigilanza:

- ha forma monocratica;
- è scelto tra professionisti esterni dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;

- può farsi assistere, nell'esecuzione di particolari attività di vigilanza che richiedono specifiche competenze, da professionisti di sua fiducia, che agiscono sotto la sua responsabilità.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente in azienda e nelle Società del Gruppo.

## 8.2. Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità e responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza e deve adempiere ai propri compiti con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

<b>SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI</b>	Competenza sulle procedure interne, valutazione rischi
	Tecniche specialistiche proprie delle attività "ispettive"
<b>AUTONOMIA E INDIPENDENZA</b>	Posizione gerarchica più elevata possibile
	Non attribuzione di compiti operativi
	Onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con organi sociali/vertice
<b>CONTINUITA' D'AZIONE</b>	Struttura specificamente dedicata all'attività di vigilanza sul modello e legata alla continuità degli organi direzionali dell'azienda

Non possono ricoprire la carica di Componente dell'Organismo di Vigilanza e se, eletti, decadono dalla funzione:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 codice civile ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili nei confronti della Società nel caso di violazione del dovere di segretezza.

## 8.3. Nomina, durata e compenso

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

All'atto della nomina lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previsti dal legislatore e ne stabilisce il compenso.

I componenti dell'organismo di Vigilanza nominati devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

#### **8.4. Sostituzione, decadenza e revoca**

In caso di impedimento di uno o più componenti, di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o in sua vece, il componente più anziano, comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica. La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Sindaco Unico.

La risoluzione del rapporto di lavoro tra i dirigenti nominati quali componenti dell'organismo e la società non comporta la decadenza dell'incarico.

#### **8.5. Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione nella qualità di Organo Dirigente, assicura all'organismo di Vigilanza la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso ed, in ogni caso, gli garantisce l'autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto.

#### **8.6. Collaboratori**

L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di personale dipendente della società. In particolare si avvale della funzione HR nell'ambito della quale è costituita una unità organizzativa dedicata a tempo pieno ai compiti di vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001.

I collaboratori interni, utilizzati dalla società, nell'espletamento dell'incarico

- rispondono gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'Organismo di Vigilanza;
- non possono essere impiegati nelle verifiche riguardanti gli Uffici aziendali di provenienza;
- nello svolgimento del loro incarico godono delle stesse garanzie previste per i componenti dell'Organismo di Vigilanza;


L'Organismo può avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi dotati di requisiti di professionalità e competenza idonei a supportare l'organismo stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

Tutti i soggetti all'atto della nomina devono rilasciare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti già indicati nel precedente punto 8.2.

## 8.7. Funzione e competenze dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere dai destinatari siano coerenti con le prescrizioni previste;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed efficacia del Modello;
- curare il necessario aggiornamento effettuando le dovute correzioni ed adeguamenti proponendole, per l'approvazione, all'organo Dirigente;
- gestire, in caso di rilevazione o di ricezione di informazione relativa a presunte violazioni del Modello, la fase preistruttoria del procedimento sanzionatorio secondo le modalità previste dal Sistema Disciplinare.



Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, l'Organismo:

- attua un programma di vigilanza basato su specifici interventi mirati o programmati per verificare l'adeguatezza, l'efficacia ed il rispetto del Modello. Gli interventi programmati sono eseguiti sulla base di un programma annuale che l'organismo predispone autonomamente e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- per rendere efficace il Modello, individua le aree sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rientranti nelle previsioni del Decreto ed interessa i responsabili di dette aree affinché predispongano e attuino apposite procedure e protocolli per disciplinare le



operazioni a rischio. In questo contesto esamina le procedure e segnala eventuali carenze o inadeguatezze delle stesse suggerendo le misure correttive;

- avvia indagini interne nel caso sia segnalata, evidenziata o sospettata una violazione al Modello. In tale contesto esegue l'attività istruttoria e, in presenza di accertate violazioni al Modello, dà avvio al procedimento sanzionatorio.
- raccoglie le informazioni attraverso "canali informativi dedicati" necessarie per assicurare i flussi delle comunicazioni riguardanti le attività di competenza e le segnalazioni di violazioni al Modello;
- provvede, anche in collegamento con le Strutture interessate, alle proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello a seguito di:

- **modifiche organizzative**
- **diversa attribuzione di poteri, deleghe e procure**
- **nuove disposizioni di legge**
- **risultanze delle verifiche effettuate**


sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per la conseguente elaborazione ed approvazione, gli aggiornamenti

- promuove, anche in collaborazione con le Unità interessate, programmi di formazione e informazione per sensibilizzare tutti i destinatari interessati all'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- attua iniziative per fornire consapevolezza e conoscenza dei reati-presupposto, dei rischi, degli obblighi, delle procedure e sanzioni derivanti dall'applicazione del Modello.

## **8.8. Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo per svolgere le attività di verifica, analisi e controllo:

- ha accesso senza limitazioni, per i processi definiti sensibili dal Modello, a tutte le informazioni aziendali e a tutta la documentazione giudicata rilevante ai fini delle predette verifiche;
- può presentare richieste di natura generale o specifica alle diverse strutture aziendali, anche di Vertice, al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- può richiedere, a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle aree a rischio ogni informazione ritenuta utile al fine della vigilanza.



### 8.9. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza mantiene con il Presidente del Consiglio di Amministrazione un costante, continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità.

Semestralmente presenta all'organo Dirigente e al Sindaco Unico una relazione che dovrà illustrare:

- le verifiche effettuate con le relative risultanze;
- le modifiche apportate al Modello;
- i procedimenti sanzionatori attivati e relativi esiti;
- ogni altra attività posta in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento dei compiti ad esso attribuito.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'organismo di Vigilanza.

### 8.10. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza


L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a fatti ed atti che potrebbero causare la responsabilità dell'azienda ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 all'interno dell'azienda, o comunque a comportamenti non in

linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;

- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, non anonima (salvo, per i reati afferenti la Sicurezza e l'Ambiente), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede;
- l'organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A conclusione di tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello;
- oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, che abbiano come oggetto lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fattispecie che ipotino i reati contemplati al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le modifiche degli assetti organizzativi della Società;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

**FLUSSI INFORMATIVI****8.11. Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Sindaco Unico**

L'Organismo di Vigilanza può, su richiesta del Sindaco Unico, scambiare con lo stesso tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate.

Gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Sindaco Unico devono formare oggetto di verbalizzazione e essere riportate in apposita relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

**8.12 Gestione della documentazione**

Tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente verbalizzata, anche in forma sintetica. Sarà istituito un apposito libro dei verbali di adunanza ed un registro di protocollo in arrivo e partenza.

La documentazione riguardante le informazioni, le segnalazioni, i verbali e i report dovranno essere custoditi dal Presidente dell'Organismo che ne garantirà la relativa segretezza.

**8.13. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

Con apposito regolamento l'organismo di Vigilanza disciplinerà il proprio funzionamento interno

#### **8.14. Nuovi Compiti dell'Organismo di vigilanza:**

- verificare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- modalità di gestione della casella di posta elettronica e delle comunicazioni e segnalazioni, anche a mezzo posta ordinaria, inviate all'organismo devono essere accessibili esclusivamente ai suoi componenti al fine di garantire la necessaria riservatezza sulle stesse e la tutela dei segnalanti.
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

#### **8.15. I canali per le segnalazioni**

La Società, con particolare riferimento al contenuto del precedente punto **4.4. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della legge 179 del 30.11.2017 "Whistleblowing"**, avendo individuato nell'Organismo di Vigilanza ex art.6 D.Lgs 231/01 il soggetto deputato a ricevere, valutare, gestire e conservare adeguatamente le segnalazioni *de qua*, ha previsto ed attuato i sotto indicati canali alternativi, attraverso i quali poterle inoltrare, in forma scritta:

- a) all'indirizzo di posta elettronica ad accesso riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (lista di distribuzione: **odv@dinacamiko.it**)
- b) inviate, in busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza della MIKO S.r.l., presso la Sede aziendale in Gorizia, via G.Ressel nr.2, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello o del presente Codice Etico

### **9. SISTEMA DISCIPLINARE**

Il Sistema disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lettera h) del D. Lgs 231/2001.

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio

penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari di cui al paragrafo 4.1.

### **9.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave dell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiverà immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti ispirandosi ai principi di trasparenza e di equità, al fine di garantire il diritto di difesa dei soggetti interessati e la tempestiva e puntuale applicazione della sanzione.

L'Organismo di Vigilanza, tuttavia, è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'Organismo di Vigilanza comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute.

Valutata la violazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL applicabili e da eventuali contratti collettivi aziendali.

## **9.2 Violazione da parte dei dipendenti**

Il Modello fa naturalmente riferimento al sistema sanzionatorio esistente ed alle norme previste dal CCNL.

In caso di violazione da parte di lavoratori parasubordinati e somministrati, la Società si riserva di applicare la sanzione ritenuta più adeguata, fino alla risoluzione del rapporto in essere.

### **a) Misure verso gli impiegati**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, da parte degli impiegati, costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare ex art. 2106 c.c.; conseguentemente comportano l'applicazione del sistema disciplinare in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c. fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

### **b) Misure verso i dirigenti**

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato o, qualora venga meno il rapporto di fiducia, può essere disposta anche la misura del licenziamento.

## **9.3 Violazione da parte degli organi sociali**

### **a) Misure verso gli amministratori**

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

### **b) Misure verso il Sindaco Unico**

La violazione del Modello da parte del Sindaco Unico può essere considerata giusta causa di revoca.

L'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

#### **9.4 Violazione da parte dei collaboratori esterni**

Nel caso di violazione del Modello da parte di un collaboratore esterno, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione al Presidente ed al responsabile della Funzione alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono o, nel caso di violazioni di particolari gravità, direttamente al Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione scritta. La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto in essere con la Società.


Nei casi in cui tali clausole non fossero previste, a seconda della gravità della violazione, le funzioni competenti definiscono le misure sanzionatorie da applicare.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni patrimoniali e non alla Società.

### **10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

La società promuove la conoscenza del MODELLO, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari che sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla specifica e puntuale attuazione.

#### **DIFFUSIONE DEL MODELLO**





L'attività di formazione ed informazione, svolta dalla Direzione Generale con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza, deve assicurare che:

- il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;
- il personale sia stato adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:
  - i poteri organizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma), le procedure ed i protocolli della parte speciale;
  - i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del MODELLO e del Codice Etico sia all'interno che verso l'esterno, tali documenti sono pubblicati nel sito web aziendale.

**11. PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nr.	Tipologia di flusso	Area Sensibile	Schede	Argomento	Periodicità (per i periodi predeterminati si provvede alle informative quanto prima possibile)	Funzione competente
1	Report	PA		Finanziamenti pubblici	Annuale	Amministrazione
2	Comunicazione	GE		Avvio di visite ispettive non di carattere ordinario da parte di autorità di Vigilanza o di Organismi Ispettivi Ministeriali in relazione alle diverse peculiarità delle singole Aree aziendali	Tempestiva / ad hoc	Funzione interessata alla visita
3	Report	GE		Esito delle visite ispettive di cui al precedente sub 2	Tempestiva / ad hoc	Funzione interessata alla visita
4	Comunicazione	SOC.		Incarichi	Tempestiva / ad	Amministrazione

				aggiuntivi assegnati alla Società di Revisione	hoc	
5	Report	GE		Contenziosi giudiziari in essere	Quadrimestrale	Amm.Delegato
6	Report	GE		Riepilogo del Sistema di deleghe e procure in essere contenente: - I nominativi  - Le procure speciali conferite nel periodo  - Le deleghe interne attribuite  - Le deleghe e le procure revocate	Semestrale	Amm.Delegato
7	Report	PA		Attività promo-pubblicitaria effettuata	Semestrale	Marketing
8	Report	PA		Omaggi effettuati di importo superiore a 500 Euro e spese di rappresentanza, con indicazione dei beneficiari, per importi superiori ad Euro 500.	Semestrale	Amministrazione
9	Report	PA		Contratti di consulenza stipulati	Semestrale	Presidenza
10	Comunicazione	SL		Informativa relativa alle attività di tutela della salute e	Tempestiva / ad hoc	Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione

				<p>della sicurezza nei luoghi di lavoro, riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni variazione che richiede l'aggiornamento del DVR;</li> <li>- Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e di salute e sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle norme comportamentali ed alle modalità esecutive in vigore;</li> <li>- Ogni infortunio sul lavoro o mancato infortunio</li> <li>- Verbale della riunione periodica di cui</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				all'art. 35 del TUS		
11	Comunicazione	MOG		Denuncia di fatti costituenti ipotesi di reato consumato o tentato	Tempestiva / ad hoc	Presidenza
12	Report	MOG		Segnalazioni di carenze delle procedure vigenti che abbiano riflesso su eventuali ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/01	Tempestiva / ad hoc	Funzione competente in relazione alla tipologia della procedura
13	Comunicazione	GE MOG E AVVIO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONI, OMISSIONI ETC		Provvedimenti e/o notizie provvedimenti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (amministrativa, penale, civile, amministrativa, finanziaria ecc) dai/dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto.	Tempestiva / ad hoc	Presidenza
14	Comunicazione	GE		Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i	Tempestiva / ad hoc	Interessati Personale

				reati previsti dal Decreto.		
15	Report	MOG		Notizie relative al mancato rispetto del MOG ex D.lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, correlati al solo personale dipendente.	Tempestiva / ad hoc	Funzione personale
16	Comunicazione	AMB.		Risultati di ispezioni e valutazioni effettuate nell'ambito delle attività tipiche di monitoraggio e auditing previste dalle normative in tema di scarichi, rifiuti, aria.	Tempestiva / ad hoc	RSPP
17	Report	GE		Prospetto riepilogativo dell'attività di formazione del personale dipendente, nell'anno di bilancio	Entro il 15 settembre di ogni anno	Funzione personale